

	Esente dall'imposta di Registro e dall'imposta di Bollo, ai	
	sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017 (Codi-	
	ce del Terzo Settore).	
	N. 41174 di Repertorio	N. 9952 di Raccolta
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di mag-	
	gio, alle ore venti e venti.	
	In Camisano Vicentino, Viale Venezia n. 32, presso la sede	
	dell'Associazione "PROVIAMO INSIEME PER L'HANDICAP".	
	Avanti a me dottor ANGIOLA GIORDANI, Notaio in Camisano Vi-	
	centino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuni-	
	ti di Vicenza e Bassano del Grappa,	
	è presente il signor:	
	- FANIN BRUNO, nato a Camisano Vicentino (VI) il giorno 14	
	marzo 1947, domiciliato per la carica presso la sede del-	
	l'Associazione di cui in seguito,	
	il quale interviene al presente atto nella sua qualità di	
	Presidente "pro tempore" del Comitato Esecutivo dell'Asso-	
	ciazione:	
	"PROVIAMO INSIEME per l'Handicap"	
	con sede in Camisano Vicentino (VI) Viale Venezia n. 32,	
	codice fiscale 95046570248	
	costituita con scrittura privata registrata a Vicenza in da-	
	ta 23 dicembre 1997 al n. 1278,	

	iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Vo-	
	lontariato ai sensi della L.R. 40/1993 art. 4 al n. VI0409.	
	Detto comparente, cittadino italiano, come esso dichiara,	
	della cui identità personale io Notaio sono certo, mi di-	
	chiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata convoca-	
	ta, a norma di Statuto, l'Assemblea della predetta Associa-	
	zione, per deliberare in sede straordinaria sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	Parte Straordinaria:	
	<i>Modifiche allo statuto dell'Associazione: decreto legge n.</i>	
	<i>117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche.</i>	
	Il comparente mi chiede pertanto di assistere allo svolgi-	
	mento di detta Assemblea, redigendo in forma pubblica il re-	
	lativo verbale.	
	Aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:	
	Assume la Presidenza, a norma di statuto, il signor FANIN	
	BRUNO, il quale constata e fa constatare:	
	1) che sono presenti, in proprio o per delega, regolarmente	
	acquisita agli atti dell'Associazione, complessivamente n.	
	48 (quarantotto) Associati sugli attuali n. 63 (sessan-	
	tatré) Associati aventi diritto di voto, ed è quindi rag-	
	giunto il quorum costitutivo (tre quarti degli aderenti)	
	previsto dall'art. 4 dell'attuale Statuto sociale;	
	2) che è presente l'intero Comitato Esecutivo nella persona	
	dei signori:	

	FANIN BRUNO, Presidente	
	FACCIN DANIELE, Vice Presidente	
	BARATTO MARIA TERESA, Segretario	
	FINOTTI DARIO, Cassiere	
	BOSCHIERO LIVIA	
	TARGA ANTONIETTA	
	CORRADIN ANTONELLA	
	3) che è presente altresì il Dr. LORENZO ERTOLUPI quale Re-	
	visore dei Conti;	
	4) che l'Assemblea, regolarmente convocata e validamente co-	
	stituita, è atta a deliberare sul predetto Ordine del Gior-	
	no.	
	Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'Or-	
	dine del Giorno della parte straordinaria, il Presidente e-	
	spone le ragioni che rendono necessario l'adeguamento del	
	testo dello Statuto dell'Associazione alle nuove disposizio-	
	ni previste dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs.	
	117/2017 e successive modifiche ed integrazioni).	
	In particolare evidenzia come l'introduzione di tale norma-	
	tiva richieda, a tutti gli enti che vorranno essere iscrit-	
	ti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),	
	l'adozione di talune previsioni statutarie, il cui mancato	
	inserimento negli Statuti sociali costituirà fatto impediti-	
	vo alla suddetta iscrizione, con tutte le conseguenze che	
	da detta mancata iscrizione deriveranno soprattutto sul pia-	

	no fiscale.	
	Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dello Statu-	
	to associativo, illustrando i quarantuno articoli redatti	
	secondo le nuove disposizioni previste per le Organizzazio-	
	ni di Volontariato dal Codice del Terzo Settore, evidenanzian-	
	do le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente e	
	soffermandosi sugli articoli che sono stati variati e/o in-	
	tegrati e fornendo tutte le opportune informazioni in meri-	
	to.	
	Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità	
	DELIBERA	
	1) di adottare ed approvare il nuovo testo dello Statuto	
	che, così riformulato e aggiornato, si allega al presente	
	atto sotto la lettera "A", integrando pertanto la denomina-	
	zione dell'Associazione con l'acronimo ODV (<i>Organizzazione</i>	
	<i>di Volontariato</i>) come segue:	
	"Proviamo Insieme per l'handicap OdV"	
	2) di conferire al Presidente "pro-tempore" del Comitato E-	
	secutivo ogni più ampio potere di apportare al presente ver-	
	bale e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppres-	
	sioni ed aggiunte eventualmente richieste dalle Autorità	
	competenti, con espressa delega di depositare al RUNTS, una	
	volta che sarà funzionante, tutti i documenti che venissero	

	richiesti per l'iscrizione della presente Organizzazione di	
	Volontariato (ODV) nel Registro medesimo.	
	Ai fini della trascrizione presso il Pubblico Registro Auto-	
	mobilitistico, il Presidente dichiara che l'Associazione è	
	proprietaria del seguente autoveicolo:	
	* Tipo: FIAT AUTO SPA 244AAMRB 26B FIAT DUCATO	
	Telaio: ZFA24400007720515	
	Targa: CY876MF	
	KW: 62,00	
	Il Presidente mi dà atto che l'Associazione non è propieta-	
	ria di beni immobili.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la	
	parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore	
	ventuno.	
	Il comparante mi esonera dalla lettura dell'allegato.	
	Considerato che le modifiche statutarie sono state necessa-	
	rie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del	
	Terzo Settore, il presente verbale è esente dall'imposta di	
	Registro e dall'imposta di Bollo, ai sensi dell'art. 82,	
	commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).	
	Spese ed imposte, inerenti e conseguenti a questo atto, so-	
	no a carico dell'Associazione.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto	

da persona di mia fiducia e da me completato per nove pagine di tre fogli, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore ventuno e cinque.

FIRMATO FANIN BRUNO

ANGIOLA GIORDANI NOTAIO L.S.

	Allegato "A" all'atto n. 41174 di Repertorio e n. 9952 di	
	Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 1	
	(Costituzione - denominazione - sede)	
	1. E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata	
	"Proviamo Insieme per l'handicap OdV"	
	che assume la forma giuridica di Associazione.	
	2. L'organizzazione ha sede in Camisano Vicentino (VI),	
	Viale Venezia n. 32.	
	3. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.	
	4. L'Organizzazione è libera, apolitica e apartitica.	
	Art. 2	
	(Statuto)	
	1. L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dalle	
	leggi statali, delle leggi regionali, dai principi generali	
	dell'ordinamento giuridico e dal presente Statuto.	
	2. L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello	
	statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più	
	particolari.	
	Art. 3	
	(Efficacia dello Statuto)	
	1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla	

	organizzazione.	
	2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento	
	dell'attività dell'Organizzazione stessa.	
	Art. 4	
	(Modificazione dello statuto)	
	1. Il presente statuto può essere modificato con	
	deliberazione dell'Assemblea adottata con la presenza almeno	
	di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	TITOLO II	
	FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE	
	Art. 5	
	(Finalità)	
	1. L'Organizzazione esercita in via esclusiva attività di	
	interesse generale e più precisamente:	
	* promuove interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art.	
	1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e	
	successive modificazioni	
	* promuove servizi e prestazioni di cui alle Legge 5	
	febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e	
	successive modificazioni.	
	L'Organizzazione rivolge quindi le sue attenzioni alle	
	persone con handicap fisici o mentali e comunque alle	
	persone che si trovano in difficoltà ed hanno bisogno di	
	aiuto.	

	2. Per la realizzazione delle specifiche finalità sopra	
	elencate, l'Organizzazione di Volontariato:	
	A) riunisce in Associazione:	
	- tutti coloro che sono direttamente od indirettamente	
	interessati al problema dell'handicap;	
	- i famigliari, i parenti e gli amici dei disabili;	
	- tutte le persone sensibili che vogliono dedicare agli	
	altri un po' del loro tempo libero;	
	B) promuove iniziative ricreative a favore dei disabili come	
	gite, incontri conviviali, escursioni, spettacoli,	
	festeggiamenti ecc.;	
	C) promuove tutte quelle iniziative volte all'inserimento	
	dei disabili nel mondo del lavoro nel rispetto della	
	normativa vigente;	
	D) stimola il miglioramento delle infrastrutture, sviluppa	
	l'ospitalità e la visitabilità dei luoghi e degli ambienti	
	mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche;	
	E) si preoccupa del regolare svolgimento dei servizi	
	sociali, sanitari, culturali e sportivi interessanti i	
	settori di cui sopra, svolgendo tutte quelle azioni atte a	
	garantire la più larga funzionalità e l'applicazione delle	
	varie leggi in materia;	
	F) favorisce, attraverso il coinvolgimento dei singoli e di	
	altre associazioni, il collegamento fra istituzioni ed il	
	mondo dell'handicap, al fine di poter far conoscere alle	

	amministrazioni e ad altri enti interessati i reali bisogni	
	e le aspirazioni delle persone in difficoltà;	
	G) svolge opera di sensibilizzazione per formare una società	
	con più autentici e reali valori umani basati sulla	
	accoglienza, condivisione e partecipazione.	
	L'Organizzazione di Volontariato non può svolgere attività	
	diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da	
	ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto	
	prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; spetta al	
	Comitato Esecutivo individuare le attività da ritenersi	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse	
	generale sopra descritte.	
	Art. 6	
	(Ambito di attuazione delle finalità)	
	1. L'organizzazione di Volontariato svolge le sue attività	
	nel territorio del Comune di Camisano Vicentino, sia a	
	favore dei cittadini di questo Comune sia a favore di quelli	
	dei paesi limitrofi, in collaborazione con altre analoghe	
	associazioni, comitati, gruppi operanti in loco ed in altri	
	paesi e città.	
	2. Potrà collaborare con Amministrazioni Comunali, Enti,	
	Associazioni, Enti del Terzo Settore, Aziende Sanitarie,	
	Centri Sociali, ecc. se ciò è funzionale al raggiungimento	
	degli scopi statutari.	

	TITOLO III	
	GLI ADERENTI	
	Art. 7	
	(Ammissione)	
	1. Sono aderenti tutte le persone fisiche che condividono le	
	finalità dell'Organizzazione e sono mossi da spirito di	
	solidarietà.	
	2. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Comitato	
	Esecutivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è	
	comunicata all'interessato e annotata nel libro degli	
	associati.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Comitato	
	Esecutivo deve motivare la deliberazione e comunicarla entro	
	sessanta giorni all'interessato. Chi ha proposto la domanda	
	può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della	
	deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta	
	in occasione della sua successiva convocazione.	
	Art. 8	
	(Diritti)	
	1. Gli aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di	
	eleggere gli organi dell'Organizzazione e di essere eletti	
	negli stessi.	
	2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo	
	stabiliti dalle leggi e dallo statuto; in particolare, gli	

	aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali,	
	presentando apposita domanda al Comitato Esecutivo.	
	3. Gli aderenti all'Organizzazione di Volontariato hanno	
	diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente	
	sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti	
	dall'Organizzazione stessa e dalle leggi vigenti.	
	Art. 9	
	(Doveri)	
	1. Gli aderenti all'Organizzazione devono svolgere la	
	propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro.	
	2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno	
	dell'Organizzazione deve essere animato da spirito di	
	solidarietà ed attuato con correttezza ed onestà.	
	Art. 10	
	(Esclusione)	
	1. L'aderente all'Organizzazione che contravviene ai doveri	
	stabiliti dallo statuto può essere escluso	
	dall'Organizzazione.	
	2. L'esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo, con	
	voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni	
	dell'interessato. L'esclusione deve essere ratificata	
	dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO IV	
	GLI ORGANI	

	Art. 11	
	(Indicazione degli organi)	
	1. Sono organi dell'Organizzazione: l'Assemblea, il Comitato	
	Esecutivo, il Presidente e il Revisore dei Conti.	
	2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.	
	3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del	
	triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.	
	CAPO I - L'Assemblea	
	Art. 12	
	(Composizione e compiti)	
	1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti	
	all'Organizzazione di Volontariato, iscritti nel Libro degli	
	associati.	
	2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente	
	dell'Organizzazione.	
	3. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- nomina e revoca il Presidente;	
	- nomina e revoca i membri del Comitato Esecutivo;	
	- nomina e revoca il Revisore dei Conti;	
	- delibera sul programma di attività proposto dal Comitato	
	Esecutivo;	
	- approva il bilancio;	
	- delibera le modifiche dello statuto;	
	- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei	
	contributi a carico degli aderenti.	

	Art. 13	
	(Convocazione)	
	1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta	
	all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga	
	necessario.	
	2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto o	
	con manifesto affisso al pubblico, contenente l'ordine del	
	giorno, almeno dieci giorni prima.	
	3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno	
	un quinto degli aderenti; in tal caso il Presidente deve	
	provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Art. 14	
	(Validità dell'assemblea)	
	1. In <u>prima</u> convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita con la presenza della metà più uno degli	
	aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad	
	altro aderente.	
	2. In <u>seconda</u> convocazione è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio	
	o per delega.	
	3. Ciascun aderente non può essere portatore di più di due	
	deleghe.	
	4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, gli	

	amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 c.c.).	
	Art. 15	
	(Votazione)	
	1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e	
	le qualità delle persone), che sono segreti.	
	Art. 16	
	(Verbalizzazione)	
	1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto	
	dal Presidente.	
	2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede	
	dell'Organizzazione.	
	3. Ogni aderente all'Organizzazione di Volontariato ha	
	diritto di consultare il verbale e/o di trarne copia.	
	CAPO II - Il Comitato Esecutivo	
	Art. 17	
	(Composizione)	
	1. Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli	
	aderenti ed è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri,	
	compreso il Presidente, secondo quanto deciso dall'Assemblea.	
	La maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo deve essere	
	scelta tra le persone fisiche associate.	
	Il Comitato Esecutivo può cooptare altri tre membri, in	
	qualità di esperti, con solo voto consultivo.	

	2. Il Comitato Esecutivo nomina, tra i suoi componenti, il	
	Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.	
	3. E' validamente costituito quando sono presenti la	
	maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente o il	
	Vice Presidente.	
	4. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti	
	compiti:	
	- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro	
	degli aderenti, in conformità anche alla normativa vigente	
	sulla privacy;	
	- provvede al disbrigo della corrispondenza;	
	- è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni	
	dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.	
	5. Il Cassiere:	
	- predispone lo schema del progetto di bilancio che	
	sottopone al Comitato Esecutivo;	
	- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità	
	dell'Organizzazione nonchè alla conservazione della relativa	
	documentazione, con l'indicazione nominativa dei soggetti	
	eroganti;	
	- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento	
	delle spese in conformità alle decisioni del Comitato	
	Esecutivo;	
	- è responsabile, insieme col Presidente, della gestione	
	contabile dell'Organizzazione.	

	Art. 18	
	(Presidente del Comitato Esecutivo)	
	1. Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del	
	Comitato Esecutivo ed è eletto dall'Assemblea.	
	Art. 19	
	(Durata e funzioni)	
	1. Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di	
	tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la	
	maggioranza dei due terzi dei presenti.	
	2. Il Comitato Esecutivo è l'organo di governo e di	
	amministrazione dell'Organizzazione di Volontariato ed opera	
	in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.	
	3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	4. Il Comitato svolge, su indicazioni dell'Assemblea, tutte	
	le attività esecutive relative all'Organizzazione ed in	
	particolare:	
	- fissa le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;	
	- redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea annuale	
	il bilancio;	
	- determina il programma di lavoro in base alle linee di	
	indirizzo contenute nel programma generale approvato	
	dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e	
	autorizzandone la spesa;	

	- nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere;	
	- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di	
	propria competenza adottati dal Presidente per motivi di	
	necessità ed urgenza.	
	CAPO III - Il Presidente	
	Art. 20	
	(Elezione)	
	1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i suoi	
	componenti; è eletto chi ottiene il maggior numero di voti.	
	Art. 21	
	(Durata)	
	1. Il Presidente dura in carica tre anni, come il Comitato	
	Esecutivo.	
	2. L'Assemblea, <u>con il voto favorevole dei due terzi degli</u>	
	<u>aderenti</u> , può revocare il Presidente.	
	3. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca	
	l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del	
	Comitato Esecutivo.	
	Art. 22	
	(Funzioni)	
	1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione di	
	Volontariato nei confronti dei terzi ed in giudizio; compie	
	tutti gli atti giuridici che impegnano l'Organizzazione,	
	stipulandone convenzioni e contratti.	
	2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del	

	Comitato Esecutivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.	
	3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia	
	custodito presso la sede dell'Organizzazione, dove può	
	essere consultato dagli aderenti.	
	4. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di	
	competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica	
	nella prima riunione successiva.	
	5. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le	
	relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.	
	CAPO IV - Il Revisore	
	Art. 23	
	1. Il Revisore è sia Organo di Controllo che di Revisione	
	legale dei Conti.	
	Egli è eletto dall'Assemblea nel rispetto dell'art. 2399	
	c.c. e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di	
	cui all'art. 2397, 2° comma, c.c., cioè tra i revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	2. Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Egli esercita anche il controllo contabile.	
	Il Revisore agisce di propria iniziativa, su richiesta di	
	uno degli altri organi oppure su segnalazione anche di un	

	solo aderente fatta per iscritto e firmata.	
	TITOLO V	
	LE RISORSE ECONOMICHE (I BENI)	
	Art. 24	
	(Indicazione delle risorse)	
	1. Le risorse economiche dell'Organizzazione di Volontariato	
	sono costituite da:	
	a) contributi e quote associative;	
	b) donazioni e lasciti testamentari;	
	c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge.	
	Art. 25	
	(I beni)	
	1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni	
	registrati mobili e beni mobili.	
	2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono	
	essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa	
	intestati.	
	3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonchè i beni	
	mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione,	
	sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la	
	sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli	
	aderenti.	
	4. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare eventuali	
	utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle	
	attività istituzionali.	

	5. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in	
	modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi	
	associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Art. 26	
	(Contributi)	
	1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota	
	associativa degli aderenti, stabilita dall'Assemblea.	
	2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o	
	dalle persone fisiche o giuridiche estranee	
	all'Organizzazione di Volontariato.	
	Art. 27	
	(Erogazioni - donazioni - lasciti)	
	1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono	
	accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di	
	esse, in armonia con le finalità statutarie	
	dell'Organizzazione.	
	2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di	
	inventario, dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione	
	di essi, in armonia con le finalità statutarie	
	dell'Organizzazione.	
	Art. 28	
	(Raccolta fondi)	

	Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Organizzazione di	
	Volontariato potrà realizzare attività di raccolta fondi al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale	
	anche attraverso la richiesta a terzi di contributi di	
	natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e	
	continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di	
	modico valore, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	Art. 29	
	(Devoluzione dei beni)	
	1. Lo scioglimento dell'Organizzazione deve essere	
	deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4	
	(tre quarti) degli associati.	
	Salva diversa destinazione imposta dalla legge, il	
	patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto ad	
	altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od	
	analogo settore, su indicazione del Comitato Esecutivo.	
	TITOLO VI	
	IL BILANCIO	
	Art. 30	
	1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Entro i successivi sessanta giorni il Comitato Esecutivo	
	deve procedere alla redazione del bilancio in conformità	

	alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).	
	Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione	
	all'Assemblea degli associati entro novanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	2. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere	
	utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle	
	attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente	
	connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli	
	associati.	
	TITOLO VII	
	LE CONVENZIONI	
	Art. 31	
	(Deliberazione delle convenzioni)	
	1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato ed	
	altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Esecutivo	
	a maggioranza assoluta dei voti.	
	2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del	
	Presidente, nella sede dell'Organizzazione.	
	Art. 32	
	(Stipulazione - attuazione)	
	1. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente	
	dell'Organizzazione di Volontariato.	
	Art. 33	
	(Attuazione delle convenzioni)	

1.	Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, decide	
	sulle modalità di attuazione delle convenzioni.	
	TITOLO VIII	
	DIPENDENTI E COLLABORATORI	
	Art. 34	
	(Dipendenti)	
1.	L'Organizzazione di Volontariato può assumere dipendenti	
	nei limiti previsti dalla legge.	
2.	I rapporti tra l'Organizzazione e i dipendenti sono	
	disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato	
	dall'Organizzazione.	
3.	I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento,	
	assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 35	
	(Collaboratori di lavoro autonomo)	
1.	L'Organizzazione di Volontariato, per sopperire a	
	specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di	
	collaboratori di lavoro autonomo.	
2.	I rapporti tra l'Organizzazione ed i collaboratori di	
	lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.	
	Art. 36	
	(Volontari)	
	Il volontario è una persona che, per sua libera scelta,	
	mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità	

	svolgendo attività in favore della Organizzazione di	
	Volontariato, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini	
	di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro	
	limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
	dall'Ente medesimo.	
	I volontari devono essere assicurati dall'Ente contro gli	
	infortuni e le malattie connesse all'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	terzi.	
	TITOLO IX	
	LA RESPONSABILITA'	
	Art. 37	
	(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)	
	1. Gli aderenti e i volontari che partecipano alle attività	
	dell'Organizzazione devono essere assicurati contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità	
	civile verso i terzi, ai sensi degli artt. 17 e 18 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	Art. 38	

	(Responsabilità dell'Organizzazione di Volontariato)	
	1. L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie	
	risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle	
	convenzioni e dei contratti stipulati.	
	Art. 39	
	(Assicurazione dell'Organizzazione di Volontariato)	
	1. L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i	
	danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra	
	contrattuale dell'Organizzazione stessa.	
	TITOLO X	
	RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI	
	Art. 40	
	(Regolamento)	
	1. L'Organizzazione di Volontariato disciplina con apposito	
	regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o	
	privati.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 41	
	(Disposizioni finali)	
	1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa	
	referimento alle normative vigenti ed ai principi generali	
	dell'ordinamento giuridico.	
	FIRMATO FANIN BRUNO	
	ANGIOLA GIORDANI NOTAIO L.S.	